Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 17-1792

Legge regionale 13/2020, articolo 22. Disposizioni attuative in merito al "Bonus turismo una tantum a fondo perduto".

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID - 19, sia lo Stato italiano sia l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 2019", convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte ad evitare la diffusione del COVID - 19;

ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25marzo 2020;

i suddetti provvedimenti riportano diverse misure volte ad assicurare, tra le altre cose, un adeguato sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID - 19, la Commissione europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1 febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID - 19;

con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID - 19 (2020/C 112 I/01) pubblicata sulla GUE C 112 del 4 aprile 2020" ha avviato le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3b del TFUE che consentono agli Stati membri di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia COVID - 19;

il citato Quadro temporaneo consente di concedere alle attività economiche che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto;

in data 21 maggio 2020, la Commissione Europea ha approvato il regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" (decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 che approva il regime di aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) - Italy - COVID - 19 "Regime Quadro".

Premesso, inoltre, che:

lo scenario di emergenza sanitaria ed economica induce ad attivare il sistema regionale per ripensare all'offerta turistica in totale sicurezza, per fronteggiare anche il c.d. "lockdown psicologico" (la paura dei cittadini a tornare a viaggiare) e per scongiurare che l'inevitabile competizione tra gli operatori possa generare livelli qualitativamente discriminanti;

è fondamentale sostenere una riorganizzazione delle strutture ricettive e degli impianti turistici allo scopo di aiutare a dar vita a nuove strategie e nuove possibilità al territorio ed al turismo piemontese;

un turismo ed un territorio che potrebbe prestarsi, meglio di altri, ad accogliere nell'immediato i visitatori, tuttavia, necessita, in ogni caso, di premesse nuove, gestite diversamente rispetto al passato;

in quest'ottica, l'articolo 22 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID - 19*", prevede, la concessione di un contributo a fondo perduto (*Bonus turismo una tantum*) pari a complessivi € 10.734.375,00 a favore delle attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, gestite in forma imprenditoriale, di cui all'allegato G della citata normativa;

il comma 3 dell'art. 22 stabilisce i requisiti che le imprese devono possedere per poter accedere al Bonus;

tali requisiti devono essere presenti al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 13/2020;

il comma 4 sancisce che alla concessione del Bonus una tantum si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID - 19" e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione:

il successivo comma 5 del medesimo articolo 22, stabilisce che "alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'allegato E della legge regionale 7/2018.

Richiamato che la legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018 ha previsto la destinazione di una parte delle risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. in una serie di fondi rotativi, di fondi di garanzia e di contributi a fondo perduto per sostenere, tra le altre cose, il miglioramento dell'offerta turistica regionale.

Preso atto che con lettere del 26 e 27 maggio 2020, agli atti della Direzione della Giunta regionale, il Direttore generale di Finpiemonte S.p.A., giusti i poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 maggio 2020, ha comunicato, tra le altre cose, che la Società procede con effetto immediato ad erogare il *Bonus una tantum*, nelle more della liquidazione e del pagamento regionale.

Dato atto che:

con D.D. n. 765 del 23.12.2019, è stata disposta, a cura dell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (ora Direzione Cultura, Turismo e Commercio), la riprogrammazione delle risorse e la prenotazione sull'esercizio 2020 di un importo complessivo di € 11.484.375,00 vincolato al capitolo di entrata n. 49982 e finanziato sul Fondo Pluriennale Vincolato sull'esercizio 2020, per la parte relativa al Turismo pari ad € 10.734.375, nel modo seguente:

MISSIONE 7, PROGRAMMA 2

Capitolo 279940 € 3.000.000,00 (fondo di garanzia)

Capitolo 279950 € 4.500.000,00, con prenotazione diimpegno pari ad € 1.000.000,00 (fondo perduto)

Capitolo 279960 € 2.571.875,00 (fondo rotativo)

Capitolo 279970 € 662.500,00 (fondo di garanzia);

con nota della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Ragioneria, prot. n. 00020530 del 26.05.2020, avente come oggetto "Rendiconto 2019 - Ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019", viene esplicitato, tra le altre cose, che il Fondo Pluriennale Vincolato "...rappresenta una entrata che accertata in un esercizio finanzia uno specifico impegno o più specifici impegni con scadenza negli esercizi successivi. È un'entrata specifica per quell'impegno e non può essere destinata ad altre spese... Non sono consentite variazioni di bilancio che utilizzino le disponibilità di bilancio che derivano da riduzioni o economie di spese finanziate mediante FPV, impattando le stesse sulla corretta applicazione dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 smi...";

alla luce di tale indicazione contabile, pertanto, è impedito di fatto l'utilizzo degli importi prenotati con D.D. n. 765 del 23.12.2020 sui capitoli non destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto (quale è il *Bonus una tantum Turismo* previsto dall'art. 22 della L.R. n. 13/2020) e di seguito elencati:

MISSIONE 7, PROGRAMMA 2

Capitolo 279940 € 3.000.000,00 (fondo di garanzia)

Capitolo 279960 € 2.571.875,00 (fondo rotativo)

Capitolo 279970 € 662.500,00 (fondo di garanzia);

con D.G.R. n. 2 – 1438 del 30.05.2020 "L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte – Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A.", è stata autorizzata, tra le altre cose, la Direzione regionale Competitività del sistema regionale e la Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio ad adottare, secondo le relative competenze, in favore di Finpiemonte S.p.A. impegni per complessivi € 116.000.000 in attuazione delle previsioni dell'art. 3 e 4 della L.R. n. 12 del 15 maggio 2020 (Bonus una tantum a fondo perduto per imprese attive di cui ai codici ATECO 2007 elencati).

Ritenuto:

in relazione alla comunicazione pervenuta da parte del Settore regionale Ragioneria ed in ottemperanza alle disposizioni contabili previste dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., di stabilire che siano messe a disposizione di Finpiemonte S.p.A., per le finalità espresse all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, inizialmente le risorse stanziate sul capitolo 279950 (fondo perduto) pari ad € 4.500.000,00di cui € 1.000.000,00 già prenotate con il provvedimento dirigenziale citato;

di stabilire che l'elenco degli aventi diritto al *Bonus una tantum* è determinato dai dati contenuti accedendo al servizio Piemonte Dati Turismo per l'invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti sul portale regionale dedicato;

di disporre che Finpiemonte S.p.A. procede all'erogazione del *Bonus una tantum*, nel rispetto delle soglie economiche indicate nell'Allegato G Bonus Turismo di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, in seguito alla presentazione di richiesta da parte degli aventi diritto che avranno caricato i propri dati su piattaforma CSI Findom secondo un processo di validazione automatico attuato mediante la piattaforma stessa;

di stabilire che per la copertura della restante somma indicata al medesimo art. 22, pari ad € 6.234.375, si farà fronte con le risorse resesi disponibili e che saranno registrate nell'attività di concessione dei contributi *Bonus una tantum* di cui alla D.G.R. n. 2 – 1438 del 30.05.2020 di attuazione della L.R. n. 12/2020 ed eventuali successive integrazioni, provvedendo all'adozione degli atti di accertamento necessari;

di stabilire che, in attuazione del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 13/2020, al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali legati all'emergenza Covid - 19, le imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, possano richiedere il *Bonus Turismo una tantum* per le spese sostenute a partire dal 01.02.2020;

di stabilire, inoltre, che le richieste del *Bonus una tantum* possano avvenire, secondo la procedura a sportello ex articolo 5 del D.Lgs. 123/1998, fino ad esaurimento delle risorse totali disponibili pari ad € 10.734.375 e, comunque, non dtre il 31.10.2020;

di disporre, infine, che sia possibile richiedere per ogni struttura ricettiva alberghiera ed extraalberghiera un solo *Bonus Turismo*;

di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che l'affidamento a Finpiemonte S.p.A., individuata quale soggetto gestore ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 13/2020, delle attività di gestione del *Bonus una tantum* dovrà avvenire in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. 2 - 13588 del 22.03.2010 e s.m.i. ed alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 "*Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A*" e dalla DD n. 43 del 27.02.2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della citata deliberazione e l'importo che sarà impegnato sul pertinente capitolo del bilancio 2020-2022, non dovrà superare i costi complessivi pari ad € 68.520,00 (I.V.A. inclusa) preventivati da Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 6716 del 28.07.2020;

di dare atto che in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), occorre

provvedere alla registrazione della misura di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel registro, dando atto che le caratteristiche dell'aiuto possono rientrare anche nell'ambito dell'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto Rilancio.

Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la DGR n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 smi", che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020 - 2022, nelle misure ivi indicate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

- di stabilire, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 13/2020 con riferimento al "Bonus turismo una tantum a fondo perduto", che:
 - siano messe a disposizione di Finpiemonte S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni contabili previste dal D.Lgs. n. 118/2011 smi, per le finalità espresse all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, inizialmente le risorse stanziate sul capitolo 279950 (fondo perduto) Missione 7, Programma 2 pari ad € 4.500.000,00, di cui € 1.000000,00 già prenotate con D.D. n. 765 del 23.12.2020;
 - l'elenco degli aventi diritto al *Bonus una tantum* è determinato dai dati contenuti accedendo al servizio Piemonte Dati Turismo per l'invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti sul portale regionale dedicato;
 - Finpiemonte S.p.A. procede all'erogazione del *Bonus una tantum*, nel rispetto delle soglie economiche indicate nell'Allegato G Bonus Turismo di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, in seguito alla presentazione di richiesta da parte degli aventi diritto che avranno caricato i propri dati su piattaforma CSI Findom secondo un processo di validazione automatico attuato mediante la piattaforma stessa;
 - per la copertura della restante somma indicata al medesimo art. 22, pari ad € 6.234.375, si farà fronte con le risorse resesi disponibili e che saranno registrate nell'attività di concessione dei contributi *Bonus una tantum* di cui alla D.G.R. n. 2 1438 del 30.05.2020 di attuazione della L.R. n. 12/2020 ed eventuali successive integrazioni, provvedendo all'adozione degli atti di accertamento necessari;
 - in attuazione del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 13/2020, al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali legati all'emergenza Covid 19, le imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, possano richiedere il Bonus Turismo una tantum per le spese sostenute a partire dal 1.02.2020;
 - le richieste del *Bonus una tantum* possano avvenire, secondo la procedura a sportello ex articolo 5 del dlgs 123/1998, fino ad esaurimento delle risorse totali disponibili pari ad € 10.734.375 e, comunque, non oltre il 31.10.2020;

- per ogni struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera sia possibile richiedere un solo Bonus Turismo;
- di dare atto che l'affidamento a Finpiemonte S.p.A., individuata quale soggetto gestore ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 13/2020, delle attività di gestione del Bonus una tantum dovrà avvenire in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. 2 13588 del 22.03.2010 e s.m.i. ed alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2 6472 del 16.02.2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offeta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. e dalla DD n. 43 del 27.02.2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della citata deliberazione e l'importo che sarà impegnato sul pertinente capitolo del bilancio 2020 2022, non dovrà superare i costi complessivi pari ad € 68.520,00 (I.V.A. inclusa) preventivati da Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 6716 del 28.07.2020;
- di dare atto che in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che
 disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), occorre
 provvedere alla registrazione della misura di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel registro,
 dando atto che le caratteristiche dell'aiuto possono rientrare anche nell'ambito dell'applicazione
 dell'art. 10 del citato Decreto Rilancio;
- di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte"; nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)